

Procedura Whistleblowing

*Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite o
irregolarità*



Sommario

1. PREMESSE.....	2
2. DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	2
3. OBIETTIVO	2
4. DEFINIZIONI	3
SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	3
SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER).....	3
SEGNALATO	3
5. ATTIVITÀ OPERATIVE	3
5.1. CANALI, MODALITÀ DI INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL SEGNALANTE.....	3
5.2. PROTEZIONE DALLE SEGNALAZIONI DIFFAMATORIE E TUTELA DEL SEGNALATO.....	4
5.3. FATTISPECIE OGGETTO DI SEGNALAZIONI.....	4
5.4. FASE ISTRUTTORIA	5
6. PRIVACY.....	5
7. TRACCIABILITÀ E DISPONIBILITÀ DEI DOCUMENTI	6
8. ALLEGATI	6
9. VALIDITÀ E GESTIONE DEL DOCUMENTO	6

Codice:	WST01
Revisione:	1 del 09/01/2026
Data di Creazione:	
Redatta da:	Silvestri Margherita
Approvata da:	Verbale Assemblea dei soci
Livello di Riservatezza:	Pubblica
Aggiornamenti Note	Si elimina modalità di comunicazione con posta ordinaria, si inserisce il numero di telefono del responsabile per comunicazioni orali.

1. Premesse

Per IROQ S.r.l. il rispetto dei principi e dei valori espressi nel Codice Etico è responsabilità di tutti: di coloro che lavorano nella Società, per conto della Società, delle terze parti. IROQ S.r.l. (di seguito la Società) supporta e incoraggia, a tutela dei valori di integrità e comportamento etico espressi nel proprio Codice Etico, chiunque intenda segnalare una potenziale condotta inappropriata, scorretta o di presunta violazione dei principi espressi nel Codice Etico, nelle policy e procedure aziendali e, in generale, potenziali violazioni di leggi e regolamenti. L'invito è a segnalare i comportamenti scorretti o inaccettabili al fine di permettere che siano interrotti in tempo e vengano intraprese azioni nei confronti dei loro autori. Una non adeguata gestione delle segnalazioni può comportare per la Società il rischio di azioni legali o sanzioni, nonché impatti negativi sull'immagine e la reputazione.

Se si ha notizia certa o il ragionevole sospetto, fondato su elementi di fatto precisi e concordanti, che si sia verificata o che possa verificarsi una delle condotte di cui sopra, si può effettuare una segnalazione, sia in forma anonima che in forma identificata, con assoluta garanzia di confidenzialità e riservatezza in tutti gli stadi del procedimento, tramite uno dei canali messi a disposizione dalla Società.

2. Documenti e norme di riferimento

- Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* e dalla Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo GDPR dell’UE 2016/679 (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)
- D. Lgs. N° 24 del 10/03/2023
- ANAC Regolamento 3/9/2020
- Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personalni GDPR UE 2016/679
- D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101 del 10/08/2018
- Linee guida n.1 2025 – Whistleblowing canali interni di segnalazione – Delibera n. 478 del 26/11/2025
- Codice Etico

3. Obiettivo

La presente policy intende disciplinare le modalità di effettuazione e di gestione delle segnalazioni di condotte scorrette o di sospetti atti illeciti, effettuate sia dall'interno che dall'esterno alla Società, al fine di contrastare ogni forma di illecito o condotta non etica.

Obiettivo è non solo quello di prevenire la realizzazione di non conformità o irregolarità all'interno dell'organizzazione, ma anche quello di coinvolgere tutti i dipendenti e le terze parti in un'attività di contrasto dell'illegalità, attraverso una partecipazione attiva e responsabile.

La policy regola tutte le fasi del processo: dall'effettuazione della segnalazione alla ricezione della stessa da parte dei destinatari, all'analisi, al trattamento e alla decisione sulla segnalazione,

garantendo la riservatezza del segnalante (e del segnalato) e la sua incolumità da possibili azioni ritorsive e/o discriminatorie conseguenti alla segnalazione medesima.

Il presente documento si prefigge di:

- contribuire a creare una cultura aziendale basata sulla trasparenza e sulla fiducia
- rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare la segnalazione, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori dei segnalanti di subire ritorsioni o discriminazioni a seguito della denuncia
- fornire chiare indicazioni circa i canali di comunicazione, l'oggetto e le modalità di effettuazione delle segnalazioni, affinché tutti li conoscano e ne possano verificare in qualunque momento la corretta applicazione, minimizzando i rischi di abusi.

4. Definizioni

Segnalazione (Whistleblowing)

Per segnalazione si intende qualsiasi comunicazione avente ad oggetto illeciti amministrativi, civili, violazioni del Diritto dell'Unione Europea, comportamenti (di qualsiasi natura, anche meramente omissivi) e/o informazioni che possano integrare gli estremi di un reato o comunque condotte inappropriate, scorrette o di presunta violazione dei principi espressi nel Codice Etico, nelle policy e procedure, da leggi e regolamenti applicabili alla Società, fornitori, business partner), nonché terze parti.

Segnalante (Whistleblower)

Per segnalante si intende qualunque dipendente e/o collaboratore della Società, chiunque si trovi in relazioni di affari con la Società (clienti, fornitori, business partner), nonché terze parti, che denuncia attività illecite o fraudolente.

Segnalato

Soggetto, interno o esterno all'azienda, che secondo la segnalazione del segnalante ha tenuto o tentato comportamenti illeciti e/o omissivi, contrari alle norme applicabili e ai regolamenti interni.

Responsabile Whistleblowing

Gestisce le segnalazioni con il segnalante e le autorità preposte al trattamento del reato di corruzione.

5. Attività Operative

5.1. Canali, modalità di inoltro delle segnalazioni e tutela del segnalante

Il segnalante può inviare una segnalazione - in forma identificata o in forma anonima - attraverso i seguenti canali:

- a) Piattaforma digitale "WHISTLEBLOW.IT": piattaforma in cloud attiva 7 giorni su 7, h 24, accessibile via web dal sito www.iroq.it sezione Whistleblowing da qualsiasi device, tramite la quale è possibile:

- consentire l'accesso non solo ai dipendenti e diretti collaboratori, ma anche a chiunque si trovi in relazioni di affari con la Società (clienti, fornitori, business partner), nonché a terze parti.
- Compilare il form relativo seguendo le indicazioni per descrivere in modo dettagliato la segnalazione.

La piattaforma Whistleblowing è un sistema digitale di cui la Società si è dotata non solo per adempiere a specifici requisiti normativi, ma anche e soprattutto per trasmettere ai propri dipendenti e alle terze parti i valori di trasparenza, integrità ed etica espressi nel Codice Etico. La piattaforma offre la garanzia, certificata, dei massimi standard di sicurezza e protezione dei dati: l'eventuale trattamento di dati personali e/o sensibili avverrà nel totale rispetto delle normative vigenti.

La piattaforma propone al Whistleblower un questionario che lo indirizza alla corretta comunicazione di un evento di corruzione, facilitando così il compito di chi effettua la segnalazione.

- b)** Comunicazione Orale al responsabile attraverso il numero telefonico inserito anche nella pagina del sito istituzionale. Il numero da contattare il seguente: +39 3317382625.

alla segnalazione orale deve seguire una segnalazione attraverso la piattaforma al fine di reperire tutti i dati utili alla verifica di congruità. Il responsabile presterà assistenza al segnalante ove sia richiesto, all' utilizzo degli strumenti informatici..

- c)** Utilizzo del Canale Esterno

Il segnalante potrà utilizzare il canale esterno di comunicazione (segnalazione all'ANAC), ove sia già stata effettuata una segnalazione interna senza seguito o che possa determinare il rischio di ritorsione e se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Come indicato nel richiamato D.lgs. 24/2023, saranno consentite anche le segnalazioni anonime che verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni purché il contenuto risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Al fine di incoraggiare i dipendenti della società a segnalare eventuali condotte illecite, sono adottate e garantite, oltre alla possibilità dell'anonimato, le seguenti forme di tutela:

- riservatezza dell'identità del segnalante;
- divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.

5.2. Protezione dalle segnalazioni diffamatorie e tutela del segnalato

Al fine di tutelare la dignità, l'onore e la reputazione di ognuno, la Società si impegna ad offrire massima protezione dalle segnalazioni diffamatorie. In tale contesto, qualora al termine della fase di verifica della segnalazione, ne venga accertata l'infondatezza ed il contestuale dolo e/o colpa grave del segnalante, la Società intraprenderà idonee iniziative a tutela propria e dei propri dipendenti. La Società adotta analoghe forme di tutela a garanzia della privacy del segnalante anche per il presunto responsabile della violazione.

5.3. Fattispecie oggetto di segnalazioni

Ferma restando la possibilità di segnalare qualsiasi violazione (fatto, atto od omissione) anche solo potenzialmente contrario alla Legge o alle previsioni dei Protocolli aziendali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le segnalazioni possono riguardare:

- atti di corruzione tentati, presunti o effettivi, posti in essere direttamente, per il tramite o su sollecitazione di soggetti terzi (ad esempio fornitori, consulenti, collaboratori, clienti ed intermediari);
- attività illecite e/o fraudolente in danno di enti pubblici, clientela o del patrimonio aziendale in generale;
- comportamenti, o mancati comportamenti, in grado di causare gravi infortuni ai lavoratori;
- falsificazione di atti contabili, amministrativi, economici volti a conseguire un vantaggio o un profitto individuale e/o per la Società;
- falsificazione e omissione di controlli, previsti dalla normativa esterna e/o interna, finalizzata in modo doloso alla mancata rilevazione di comportamenti illeciti.
- Discriminazione, molestie, mobbing

5.4. Fase istruttoria

La fase di istruttoria è gestita dal Responsabile Whistleblowing, secondo tempistiche predefinite:

- avviso di ricevimento della segnalazione, entro sette giorni dal ricevimento;
- avvio dell'istruttoria, entro quindici giorni lavorativi che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione;
- completamento dell'istruttoria entro tre mesi che decorrono dalla data di avviso di ricevimento. I termini di completamento dell'istruttoria possono essere prorogati solo tramite delibera formale e motivata da parte dell'Assemblea dei soci.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Qualora sia manifesta l'infondatezza della segnalazione la Responsabile Whistleblowing procederà ad una archiviazione d'ufficio della segnalazione.

Qualora, dalle verifiche delle segnalazioni, condotte ai sensi del presente documento, si riscontri un comportamento illecito ascrivibile a personale dipendente, la Società agirà con tempestività ed immediatezza, attraverso misure e provvedimenti sanzionatori adeguati e proporzionati, tenuto conto della gravità nonché della rilevanza penale di tali comportamenti e dell'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato ai fini della normativa nazionale vigente. I provvedimenti sanzionatori sono deliberati dall'Amministratore Unico sulla base dell'informativa ricevuta dal Responsabile Whistleblowing e, se ritenuto necessario, dopo aver acquisito il parere degli uffici specialisti interni od esterni. Qualora le indagini condotte evidenzino comportamenti dolosi/colposi in capo a soggetti terzi, che hanno avuto e/o hanno in essere rapporti con IROQ S.r.l., la Società agirà tempestivamente disponendo tutte le misure individuate come necessarie per la propria tutela.

6. Privacy

Tutti i dati personali saranno trattati in conformità alle normative vigenti

- Regolamento Europeo sul/la Protezione dei Dati Personalni GDPR UE 2016/679

- D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101 del 10/08/2018

secondo le modalità e le finalità dettagliate all'interno dell'Informativa Privacy, disponibile sul sito aziendale www.iroq.it sezione Whistleblowing. Il responsabile Whistleblowing ha ricevuto una specifica nomina al trattamento dati per questa attività, che esula dalla nomina ordinaria ricevuta per trattare dati societari relativi ad interessati al trattamento dati che concedono il trattamento per altre tipologie di finalità.

7. Tracciabilità e disponibilità dei documenti

La tracciabilità del processo di gestione delle segnalazioni è garantita mediante la piattaforma digitale in utilizzo.

A tal fine, il Responsabile Whistleblowing incaricato per la gestione del canale whistleblowing potrà aiutare il segnalante a ricondurre all'interno della piattaforma il contenuto di segnalazioni ricevute per via orale. L'archiviazione elettronica è gestita unicamente tramite la piattaforma informatica di cui si è dotata l'azienda.

La documentazione è conservata secondo i tempi e le modalità definite all'interno dell'informativa per la privacy.

8. Allegati

Nessuno

9. Validità e gestione del documento

Questo documento ha effetto dal 09/01/2026

Il responsabile per questo documento è il Responsabile Whistleblowing, il quale deve controllare e, se necessario, aggiornare il documento con frequenza almeno annuale.